



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE V – Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281

Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211

Fax 049/8042221

Ordinanza n° 7 del 30 SET. 2025

Oggetto: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuarsi nella stagione invernale 2025/2026.

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione Veneto con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), quale strumento di valutazione della qualità dell'aria, nonché quale documento strategico per la predisposizione delle misure di contrasto all'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio regionale;

VISTO il D.Lgs. 13/08/2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" ed in particolare l'art. 9, che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure utili a limitare le principali sorgenti di emissione al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, e che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

CONSIDERATO che il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023), al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) l'aggiornamento dei rispettivi "piani di qualità dell'aria" modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso;

DATO ATTO che, in risposta alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea sopra menzionata, la D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021 "Piano straordinario per la qualità dell'aria coordinato tra le regioni del bacino Padano", successivamente integrata con DGRV n. 1089 del 09.08.2021, ha introdotto una serie di misure straordinarie finalizzate a contenere le emissioni dirette di PM e dei principali precursori (NOx e NH3);

TENUTO CONTO che la Regione Veneto, dando seguito alla proposta di Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottata con DGR n. 480 del 02/05/2024, previa verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ha approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A., con D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;

VISTO l'art. 7 comma 3 dell'Appendice A2 "Normativa generale" della DGR n.337 del 15/04/2025, ai sensi del quale il T.T.Z. provinciale è tenuto alla verifica annuale, entro il 31 ottobre,



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE V – Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281

Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211

Fax 049/8042221

dell'adozione delle ordinanze da parte dei Comuni, e successiva trasmissione dei risultati alla U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto;

VISTA la D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, il “*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*”, recante una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal P.R.T.R.A., nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

CONSIDERATO che le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nel periodo ottobre-aprile, sono modulate in funzione dei livelli di allerta 0 “verde”, 1 “arancio”, 2 “rosso”, in relazione alla valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10, ossia:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

PRECISATO che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 avviene sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati sulla qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti; che il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

PRESO ATTO dell'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale provinciale riunito il 11/09/2025, esplicitato nella Disposizione n. 45 approvata nel medesimo incontro, acquisita al Protocollo Comunale con n. 31892 del 23.9.2025 e recante le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da applicare secondo i livelli di allerta 0 “Verde”, 1 “Arancio”, 2 “Rosso”, riguardanti i seguenti ambiti:

- installazione e utilizzo degli impianti termici;
- disposizioni sulla dispersione termica;
- abbruciamenti di residui vegetali;
- disposizioni su falò tradizionali, fuochi d'artificio e barbecue;

TENUTO CONTO della Relazione Regionale della Qualità dell'Aria (anno di riferimento 2024), redatta da ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/2001, art. 81, nella quale si attesta un diffuso sfioramento del valore limite di superamenti/anno (35) per il PM10 su tutta la pianura Veneta;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 144 del 23.9.2025, esecutiva, che esprimere parere favorevole ad emettere appositi provvedimenti per contrastare l'inquinamento locale e per migliorare la qualità dell'aria validi nella stagione invernale 2025-2026;



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE V – Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281

Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211

Fax 049/8042221

RITENUTO opportuno in applicazione alla disposizione del Tavolo Tecnico Zonale n. 45 del 11/9/2025 e, in base alle indicazioni espresse dalla Giunta comunale attraverso la succitata deliberazione, di adottare le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio di Albignasego nella prossima stagione invernale;

TENUTO CONTO che il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee vale per il periodo che va dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026;

TENUTO CONTO, altresì, delle caratteristiche territoriali su cui si va ad incidere con i suddetti provvedimenti;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per l'aria più pulita in Europa;

RILEVATO che il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

VISTI:

- ☐ la Legge Regionale 33/85 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- ☐ la Legge 10/91 ed DPR 412/93 e successive modificazioni;
- ☐ il D.Lgs. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- ☐ il DPR 74/2013 "regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- ☐ il DM 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
- ☐ l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- ☐ lo statuto del Comune di Albignasego;

ORDINA

A tutta la cittadinanza e sull'intero territorio comunale, di applicare, nel periodo intercorrente tra il 01/10/2025 e il 30/04/2026, le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

in condizione di allerta 0 “LIVELLO “VERDE”:

- divieto assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e potenziamento dei controlli; (*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE V – Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281

Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211

Fax 049/8042221

- limitazione di falò tradizionali e fuochi d'artificio (con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art.3 comma 2 lett. a), sono ammessi al massimo due eventi* complessivi in occasione dei festeggiamenti tradizionali; si prescrive inoltre che la biomassa utilizzata nei falò sia ben stagionata e priva di residui (fogliame, tessuti, imballaggi ecc.) in modo da contenere al massimo l'impatto sulla qualità dell'aria. Il numero di fuochi d'artificio, e il numero di falò, le dimensioni e l'ingombro degli stessi, previsti per ognuno dei due eventi, sarà comunicato preventivamente al TTZ Provinciale con apposito Modulo all.3 della nota Prot. Provinciale n. 67512 del 22/09/25. (*) *si intende l'insieme dei festeggiamenti previsti e autorizzati dai Comuni nei due eventi dedicati ai festeggiamenti tradizionali e non il singolo falò;*
- limite massimo di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne - scuole dell'infanzia non si applica la riduzione di temperatura);
- limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- obbligo di:
 - installazione di generatori di calore di potenza $\leq$ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
 - installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a due stelle comprese);
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore o uguale ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8; è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE V – Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281

Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211

Fax 049/8042221

(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva):

- potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni della circolazione veicolare, dell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto;

in condizione di allerta 1 "LIVELLO ARANCIO"

- divieto di:
 - falò tradizionali, e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
 - barbecue/preparazione di caldarroste (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) affendenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue e la preparazione di caldarroste non affendenti ad attività economiche;
- divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
(* ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- obbligo di:
 - installazione di generatori di calore di potenza $\leq$ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
 - installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE V – Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281

Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211

Fax 049/8042221

- limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7; limitatamente ad asili nido e materne - scuole dell'infanzia non si applica la riduzione di temperatura;
- limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8. è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;

(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva).

IN CONDIZIONE DI ALLERTA 2 “LIVELLO ROSSO”

- divieto di:
 - falò tradizionali e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
 - barbecue/preparazione di caldarroste (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economiche;
- divieto assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- obbligo di:
 - installazione di generatori di calore di potenza < = a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE V – Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281

Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211

Fax 049/8042221

inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

- installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15;

mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

- divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);
- limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7; limitatamente ad asili nido e materne - scuole dell'infanzia non si applica la riduzione di temperatura;
- limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8., è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;

(MISURA VALIDA ANCHE NEL PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA);

AVVERTE

- che chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal testo Unico Ambiente, D.Lgs. 152/2006, dal Regolamento Rurale e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
- che chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

COMUNICA

Che l'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet: sul sito istituzionale del Comune di Albignasego: www.comune.albignasego.pd.it, sul sito di ARPAV: www.arpa.veneto.it;



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE V – Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281

Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211

Fax 049/8042221

AVVERTE

Che in caso inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge ovvero ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 2000;

AVVISA

- che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale e altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il Corpo di Polizia Locale, dell'Unione Pratiarcati, le Forze dell'Ordine e chiunque preposto all'attività di controllo cureranno l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza;
- che avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, *in alternativa*, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio.

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della suesposta proposta di ordinanza, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del regolamento com.le in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile V Settore

“Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale”

Dott. Filippo TOMBOLATO

Albignasego, li 30 SET. 2025

IL SINDACO
Avv. Filippo GIACINTI